

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 118

14 febbraio 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA NOÈ

MODIFICHE ALL'ART. 49 DELLA L.R. 2/03

Oggetto assembleare n. 2308

Relazione

Il tema della compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari destinati ai disabili da molti anni genera iniquità e disparità di trattamento; apre accesi dibattiti e conduce sempre più spesso a contenziosi tra istituzioni e utenti.

Ciò è dovuto ad una normativa nazionale, il D.lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00, che è stata interpretata e applicata in maniera disomogenea non solo a livello nazionale, ma anche nel contesto regionale. L'art. 49 della legge regionale n. 2 del 2003 ha dettato i criteri generali per il concorso da parte degli utenti alla copertura del costo dei servizi, ed ha rinviato la definizione del sistema di compartecipazione regionale ad una direttiva di Giunta che a tutt'oggi ancora deve essere ancora emanata. In questo modo da anni è lasciata in capo agli enti erogatori tutta la responsabilità e la discrezionalità di regolamentare la materia. Questo ha fatto sì che negli anni si siano create anche enormi disparità di trattamento tra cittadini appartenenti allo stesso territorio regionale, che oggi non sono più tollerabili. Inoltre ciò sta generando in alcuni territori un clima di tensione e conflittualità tra istituzioni e associazioni di utenti, tra enti erogatori e famiglie.

E' sicuramente imprescindibile ed urgente che vengano definiti e finanziati a livello statale i LIVEAS (livelli essenziali di assistenza sociale). Attualmente però non ci sono segnali in tal senso, se non un drastico taglio dei trasferimenti statali destinati alla non autosufficienza. E anche con l'ipotetica riforma dell'ISEE e del suo ambito applicativo, annunciata nella manovra finanziaria di fine anno, non sembrano configurarsi risorse da destinarsi a questa fascia di popolazione e di bisogni.

Si rende quindi indispensabile per una regione come l'Emilia-Romagna, storicamente solidale e vocata ad un welfare universalistico, intervenire a tutela dell'utenza più fragile e vulnerabile della nostra società, e a sostegno di famiglie che sacrificano la loro stessa esistenza alla cura dei propri cari disabili. L'intervento regionale non dovrà essere solo diretto a garantire risorse, ma anche a garantire un'equità ed omogeneità di trattamento nella distribuzione delle risorse su tutto il territorio regionale, valorizzando il principio dell'universalità dell'accesso all'appropriata risposta sulla base del bisogno della persona, e dell'equa compartecipazione al costo dei servizi.

Con questo progetto di legge si interviene per modificare il comma 3 dell'art. 49 della L.R. 2/03, con particolare riferimento

ai criteri relativi alle modalità di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari destinati a disabili gravi, dettando nuovi indirizzi alla Giunta regionale, cui dovrà attenersi nella definizione di apposita direttiva, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

Al fine di favorire la permanenza nel contesto familiare della persona disabile, la valutazione della situazione economica per il calcolo della compartecipazione sulla quota sociale dovrà essere differenziato sulla base della finalità del servizio fruito, e basarsi in via generale sulla situazione economica del solo assistito ed eventuali soggetti a suo carico ai fini IRPEF.

Il progetto di legge si compone di un articolo.

L'art. 1 prevede che entro 30 giorni la Giunta emani una direttiva per definire le modalità di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di servizi socio-sanitari rivolti a disabili in condizioni di gravità. L'articolo specifica che la direttiva riguarda tre tipologie di servizi: l'assistenza domiciliare, i servizi semiresidenziali e quelli residenziali.

Si individuano poi due diverse modalità di calcolo delle compartecipazioni, definite nella due diverse lettere a) e b) del comma 3.

Nella lettera a) si prevedono i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni destinate a sostenere la domiciliarità.

Per determinare la compartecipazione al costo dei servizi erogati a supporto della domiciliarità, e quindi finalizzati al mantenimento della persona nel proprio contesto familiare, la valutazione economica viene fatta in base all'ISEE del solo assistito, ed eventuali familiari a suo carico ai fini IRPEF, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e con l'indicazione di riparametrare le franchigie previste per il calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) sulla base della percentuale di titolarità del valore posseduto dall'utente.

Così, ad esempio, se l'utente è cointestatario del 50% del conto corrente, il valore patrimoniale utile per la definizione dell'ISR estratto è il 50% del valore dell'estratto conto, al netto degli interessi, al 31.12 dell'anno precedente, e per la definizione dell'ISP estratto è il 20% di quanto eccede a € 7746,85, che rappresenta il 50% della franchigia definita dal D.Lgs. 109/98.

Eccezionalmente si prevede di poter considerare invece l'ISEE familiare, nel caso in cui il nucleo sia sostenuto dalle risorse dell'assistito. In questo caso, proprio per la finalità del presente progetto di legge, che è quella di favorire il mantenimento degli equilibri familiari, si deroga al principio dell'ISEE estratto, e si calcola la compartecipazione sulla base dell'ISEE standard.

In considerazione del fatto che all'utente e alla famiglia rimangono comunque esigenze di assistenza e cura non coperte dal servizio fruito, si ritiene di non dovere prendere in considerazione, per il pagamento di questi servizi, il godimento e la disponibilità di altri emolumenti, non ricompresi nel calcolo dell'ISEE.

Nella lettera b) si prevedono i criteri per determinare la compartecipazione al costo dei servizi residenziali.

In questo caso l'ISEE risulta inadeguato e limitativo e, in considerazione del fatto che il servizio erogato assolve a tutte le esigenze di assistenza e cura della persona, si prevede che tutte le risorse del ricoverato, tranne una somma per le spese personali e un deposito di salvaguardia, vadano destinate al pagamento della retta di ricovero.

Nella lettera c) si prevede di derogare ai principi della valutazione individualizzata, e di definire la compartecipazione al costo dei servizi sulla base dell'ISEE standard, qualora il coniuge o altro convivente anziano o disabile del soggetto assistito siano costretti a far riferimento alle risorse economiche dell'assistito per il sostentamento e per il mantenimento del loro equilibrio di vita.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica del comma 3 dell'art. 49 della L.R. 2/03

Il comma 3 dell'art. 49 della L.R. 2/03 è sostituito dal seguente:

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifica direttiva definisce le modalità di concorso degli utenti disabili in condizioni di gravità al costo delle prestazioni relative ai seguenti servizi socio sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e servizi residenziali. Al fine di favorire la permanenza della persona nel proprio contesto familiare, la direttiva tiene conto dei seguenti criteri:

a) nei servizi a supporto della domiciliarità quali servizi di assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e servizi residenziali di sollievo si applica, in via generale, l'indicatore della situazione economica equivalente estratto, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, sul solo assistito e soggetti a suo carico ai fini IRPEF,

con relativa riparametrazione percentuale delle franchigie previste per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP);

b) nei servizi residenziali, ad esclusione di quelli fruiti a titolo temporaneo e di sollievo, l'utente concorre al costo della quota sociale con tutte le proprie risorse, costituite da: redditi ai fini IRPEF; indennità di natura previdenziale e assistenziale; indennità a carattere risarcitorio se optate al posto dell'indennità di accompagnamento; patrimonio mobiliare, definito ai sensi del D.Lgs. 109/98, eccedente € 10.000,00; rendite derivanti dal proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare. Una quota pari all'importo della pensione di invalidità viene lasciata nella disponibilità dell'utente.

c) nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o disabile, del soggetto assistito siano costretti a far riferimento alle risorse economiche dell'assistito per il sostentamento e per il mantenimento del loro equilibrio di vita la valutazione economica viene fatta sulla base dell'ISEE del nucleo familiare, definito ai sensi dell'art. 1bis del DPCM 242/01.